

IUC: Imu, Tasi e Tari

Il 16 Giugno scade la prima rata dell'Imu (imposta municipale propria) e della Tasi (tributo sui servizi indivisibili)

Imu e Tasi

- **Prima rata di acconto entro il 16 giugno** del 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l'anno in corso;
- **Seconda rata entro il 16 dicembre a saldo** dell'imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata.



E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

NOVITA' PER IL 2016 PER L'APPLICAZIONE DI IMU E TASI

La legge 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), introduce disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalità immobiliare locale a partire dal 2016:

- **Abolizione della Tasi sull'abitazione principale e relative pertinenze** con esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura di una per categoria catastale.

- **Abolizione della Tasi anche per il detentore (inquilino)** che la utilizza quale abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle unità abitative classificate in A/1-A/8-A/9.

La tassa sui servizi indivisibili Tasi resta invece dovuta nella misura del 90% dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

Esenzione dall'IMU, già esenti in Tasi, dei **terreni agricoli** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Riduzione del 50% della base imponibile su **IMU e TASI** per le unità immobiliari, non accatastate in A/1-A/8-A/9, **concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano quale abitazione principale se sussistono delle condizioni previste dalla legge.

Le aliquote IMU e TASI sono quelle già in vigore per l'anno 2015 che di seguito si riportano:

IMU

- aliquota ordinaria - **0,98%**;
- aliquota terreni agricoli - **0,76%**;
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali

A1 – A8 e A9 - **0,4% - DETRAZIONE € 200,00**

- aliquota alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale edilizia residenziale -

0,4% - DETRAZIONE 200,00

AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

per le l'unità immobiliari del centro storico – foglio catastale 25 – interessate da interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1993 o interventi di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, **aliquota – 0,46%**

T A S I

- abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1-A8 e A9 **0,18%**
- altri fabbricati **0,08%**
- alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale **0,00%**
- Immobili di categoria "D"(industriali) esclusi categoria "D10" (strumentali agricoli) **0,00%**
- fabbricati rurali strumentali **0,10%**
- imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2016 nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso, relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione si applica a condizione che si qualificano come **imprese green** ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti **0,04%**
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o ceduti in comodato **0,1%**

T A R I

- **Prima rata** entro 31° agosto 2016
- **Seconda rata** entro il 30 settembre 2016
- **Terza rata** entro il 31 ottobre 2016
- **Quarta rata** entro il 30 novembre 2016

Le cartelle TARI verranno inviate dal Comune entro il prossimo mese di luglio con allegati i modelli F24 precompilati per il pagamento.